

LA NUOVA NORMATIVA

Il 9 Aprile del 2008 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il Decreto Legislativo n° 81 "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 Agosto 2007, n° 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" in seguito modificato dal D.Lgs 3/8/09 n° 106.

GLI ATTORI DEL D. Lgvo 81/2008

Il D.Lgs 81/2008, quindi, individua le seguenti figure:

- **Il Datore di Lavoro**
- Il Dirigente
- Il Preposto
- Il Lavoratore
- Il Medico Competente
- **Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione**
- **L'Esperto Qualificato**
- Gli addetti alle Emergenze
- Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
- Gli Organi di Vigilanza
- Progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori.

Art. 18 : OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE

Il Datore di Lavoro e i Dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

- **nominare il Medico Competente e fornirgli le informazioni necessarie;**
- **il Datore di lavoro nomina il R.S.P.P. ;**
- designare i lavoratori incaricati nell'attuazione delle misure di emergenza e fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale;
- mettere i lavoratori in condizione di operare con la massima sicurezza, attraverso l'informazione, la formazione e il controllo, nonché attraverso l'applicazione delle misure necessarie per garantire la loro tutela;
- consentire ai lavoratori di esercitare i propri diritti di partecipazione e rappresentanza;
- **elaborare il documento di valutazione dei rischi;**
- comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, i dati relativi agli infortuni sul lavoro;
- consultare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza quando previsto;
- munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento quando previsto;
- convocare le riunioni previste dalla norma.

GLI ARTICOLI DEL D. Lgvo 81/2008

Titolo I: (da art. 1 a art. 4) PRINCIPI COMUNI

Art. 15: misure generali di tutela

Art. 18: Obblighi del Datore di lavoro , Dirigente

Art. 19: Obblighi dei Preposto

Art. 20: Obblighi dei lavoratori

Artt. 22 - 24: Obblighi progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori

Art. 25: Obblighi del Medico Competente

Artt. 28 - 30: Valutazione dei rischi

Artt. 31 - 35: Servizio di Prevenzione e Protezione

Artt. 36 - 37: Formazione Informazione e addestramento

Artt. 38 - 42: Sorveglianza Sanitaria

Artt. 43 - 46: Gestione delle Emergenze

Artt. 47 - 52: Consultazione e partecipazione dei RLS

IL S.P.P.

Servizio Prevenzione e Protezione

C.so Calatafimi n° 217/219

Tel.091598260/0916563582 - fax 0916574146-Cell. 3204644808

Presso il S.P.P. di Arpa Piemonte collaborano :

l'RSPP , gli Addetti , la Segreteria, i Medici Competenti e l'Esperto Qualificato.

Il Servizio è in staff con il Datore di Lavoro (Direttore Generale) e procede all'espletamento dei compiti riportati nell'art. 33 del D.Lgs 81/2008.

Art 33: COMPITI DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Ai sensi dell'art. 18 comma 2 del D.Lgs 81/2008 , il Datore di Lavoro fornisce al S.P.P. e al Medico Competente le informazioni necessarie in merito alla natura dei rischi aziendali , all'organizzazione del lavoro , alla descrizione degli impianti e delle lavorazioni , ai dati sugli infortuni e ai provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Il S.P.P. , sulla base delle informazioni ricevute provvede a :

- a) all'individuazione dei fattori di rischio e ad individuare le misure di sicurezza;
- b) ad elaborare le misure di prevenzione e protezione e i sistemi di controllo delle stesse ;
- c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali ;
- d) a proporre i programmi di formazione e informazione dei lavoratori ;

e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro nonché alla riunione periodica indetta dal Datore di Lavoro .

Art. 31 e 32 : CAPACITA' E REQUISITI DEL S.P.P.

- Il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all'interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici.
- Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni devono possedere le capacità e i requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, e sono previsti titoli di studio specifici.
- Nell'ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l'azione di prevenzione e protezione del servizio.



D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

Artt. 36 e 37

(D.Lgs 106/2009)

OPUSCOLO INFORMATIVO n° 19

La sicurezza, la tutela e la salute nei luoghi di lavoro

IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

